



Orlandi Falzone Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi

Avv. Andrea Falzone

Avv. Carlo Perillo d'Albore

Roma, 24.10.2013

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Michele Pici

Avv. Maritisa Valente

Avv. Alessandro Cassiani

Dott.ssa Alessandra Libutti

Dott.ssa Daniela Caniglia

Dott. Alessio Cicchinelli

Spett.le
Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi

Via email presidenza@psy.it

Oggetto: Richiesta parere in materia di Posta Elettronica Certificata

Egregio Presidente,

mi viene posto un quesito circa l'utilizzo della posta elettronica certificata in ambito elettorale, segnatamente, ai fini della presentazione delle candidature e della richiesta delle schede per l'esercizio del voto per corrispondenza si riporta quanto segue.

Per Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) si intende, secondo la definizione contenuta nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'amministrazione digitale*" un "*sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi*".

In particolare la funzione di tale strumento digitale è duplice; da un lato quella di facilitare le comunicazioni tra Pubblica amministrazione e cittadini, in modo tale da realizzare quella partecipazione democratica elettronica volta a "*promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che*



Orlandi Falzone Perillo associati

collettivi” (art. 9 del Codice dell’amministrazione digitale). Dall’altro, quello di utilizzare uno strumento che garantisca con certezza la sicurezza delle comunicazioni, in particolar modo il ricevimento del messaggio di posta da parte del destinatario, con effetti analoghi al sistema postale.

Quanto a quest’ultimo profilo, la trasmissione di un messaggio di PEC è **giuridicamente equivalente alla notificazione per mezzo della posta** (art. 48, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e ribadito nell’art. 16 *bis*, comma 6, legge 28 gennaio 2009, n. 2 in tema di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) e comporta, al pari dell’onere di ogni privato in ordine al controllo della ricezione di documentazione cartacea presso l’indirizzo di posta fisica dichiarato come residenza e/o domicilio, quello di controllare la ricezione di documentazione per via telematica.

Si sottolinea che l’effetto ultimo dello strumento della PEC è quello di creare una presunzione di conoscenza legale del contenuto del messaggio di posta, considerata dall’ordinamento come surrogato o equipollente della conoscenza effettiva.

Ebbene, sulla base di tali considerazioni, nulla osta all’utilizzo di questa modalità di comunicazione anche nell’ambito elettorale, con riguardo alle presentazioni delle candidature e alla richiesta delle schede per l’esercizio del voto per corrispondenza.

In particolare si deve rilevare che, il d.p.r. 25 ottobre 2005, n. 221, “Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell’articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Pubblicato in G.U. del 29 ottobre 2005, n. 253”, all’art. 2, comma 4, dispone che “Le candidature sono indicate al consiglio dell’ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell’ordine ne assicura l’idonea diffusione presso il seggio per l’intera durata delle elezioni”. L’esigenza sottesa a tale disposizione è quella di garantire la certezza della data di presentazione delle



Orlandi Falzone Perillo associati

candidature al Consiglio, in modo tale da accertarne la legittimità e di garantirne un adeguata conoscenza in capo ai votanti; si ritiene che la trasmissione della candidatura a mezzo PEC possa senza dubbio soddisfare tali esigenze, alla pari con le altre modalità di presentazione, a mezzo posta o a mani.

Con riguardo alla richiesta delle schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, il d.p.r. 25 ottobre 2005, n. 221, all'art. 2, comma 6, sancisce che *“L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente compilata”*; non specificando le modalità tramite cui possa effettuarsi la richiesta, si ritiene anche in tal caso utilizzabile la PEC, in virtù della certezza dello strumento in ordine all'accertamento del ricevimento in capo al destinatario.

Sono a disposizione per ulteriori integrazioni o chiarimento ed invio cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone

